ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-104 del 12/01/2022

Oggetto RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI

ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE ED IGIENICO SANITARIO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO IN COMUNE DI LANGHIRANO (PR). DITTA: SALUMIFICIO SAN

MICHELE SPA. PRATICA: PR00A0165.

Proposta n. PDET-AMB-2022-110 del 12/01/2022

Struttura adottante Servizio Gestione Demanio Idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici GENNAIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la 1.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la 1.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la 1.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la 1.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la 1.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n.
 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e
 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la
 d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;
- Preso atto che con domanda assunta al prot. n. PG/2015/0870706 del 14/12/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Salumificio San Michele Spa, c.f. 00365980192, ha richiesto il

rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Langhirano (PR), via Giuseppe Di Vittorio, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n. 6045/2011 (cod. pratica PR00A0165);

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento previsto per le concessioni di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

Preso atto che nella relazione tecnica assunta al prot. n. PG/2021/0163937 del 25/10/2021 viene specificato che l'uso è di tipo industriale e igienico sanitario per il lavaggio dei prosciutti e per la pulizia dei locali di lavorazione della carne;

Considerato che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone,
 come uso industriale;
- Considerato che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;
- Preso atto che per la concessione in corso di rinnovo era già stato acquisito il parere dell'Autorità di Bacino;
- Considerato che questa Agenzia ha ritenuto di dover richiedere il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma in quanto la risorsa idrica rientra nel processo produttivo del salumificio (nota prot. n. PG/2021/0166210 del 27/10/2021);
- Preso atto della nota, assunta al prot. n. PG/2021/0183695 del 29/11/2021, con cui l'AUSL di Parma ha espresso parere igienico sanitario favorevole al rinnovo della concessione in essere

ricordando che la ditta deve effettuare due volte l'anno i controlli della qualità dell'acqua emunta dal pozzo;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato l'importo di euro 2.161,70 a fronte dei 2.189,31 euro dovuti per l'annualità 2022 in quanto erano stati effettuati versamenti in eccesso per canoni pregressi;
- ha versato in data 11/01/2022 la somma pari a 235,31 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 27/12/2005, nella misura di 1.757,50 euro ed integrato in data 24/06/2011 nella misura di 196,50 per un totale di 2.189,31;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR00A0165;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire a Salumificio San Michele Spa, c.f. 00365980192, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica PR00A0165, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (codice risorsa PRA9010) avente profondità di m
 10,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Langhirano (PR), via Giuseppe Di Vittorio, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 34, mapp. n. 547; coordinate UTM*RER x: 601065; y: 941610;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale ed igienico sanitario;
 - portata massima di esercizio pari a 1/s 3,0; portata media pari a 1/s 0,25;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 8,000,00;
- 2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2031;

- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 12/01/2022;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 2.189,31 euro;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.189,31 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata,
 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro
 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Salumificio San Michele Spa, c.f. 00365980192 (cod. pratica PR00A0165).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (codice risorsa PRA9010) avente profondità di m 10,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,2, dotato di parete filtrante alla profondità presunta compresa tra m 5,0 e m 9,0 dal piano di campagna.
- L'opera di presa è sita in Comune di Langhirano (PR), via Giuseppe Di Vittorio, su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. 34, mapp. 547; coordinate UTM*RER: x: 601065; y: 941610.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale ed igienico sanitario per il lavaggio dei prosciutti e per la pulizia dei locali di lavorazione della carne.
- Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 3,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 8.000,00.
- Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 3 ore al giorno per un totale di circa 240 giorni.
- 4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Depositi vallate App. Taro-Enza-Tresinaro, identificato con il codice 5030ER-AV2-VA.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

- 1'anno 2022 è pari a 2.189,31 euro.
- 2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
- 3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale versato, pari a 2.189,31 euro, viene restituito alla scadenza naturale o
 anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto
 di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- Controlli della qualità dell'acqua Il concessionario è tenuto ad effettuare due volte l'anno i
 controlli della qualità dell'acqua emunta dal pozzo (parere dell'Ausl di Parma
 PG/2021/0183695 del 29/11/2021);
- 2. Dispositivo di misurazione Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio (PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it) e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna (PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it). Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
- 3. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

- 6. Cambio di titolarità Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.